

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 dicembre 1992

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei tessili

(92/606/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, grazie alla collaborazione delle autorità del Bangladesh, la Commissione ha potuto raccogliere di recente elementi di prova riguardo alle diffuse frodi praticate nelle spedizioni dei prodotti delle categorie AMF 4, 6 e 8 apparentemente provenienti dal Bangladesh;

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei tessili, al fine di controllare ed eliminare un'eventuale elusione delle disposizioni dell'accordo stesso;

considerando che è opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comuni-

tà economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei tessili, come prorogato.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui al paragrafo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD